

ACCORDO AZIENDALE

Oggi, 12 luglio, 1968 in Modena presso l'Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Modena

f r a

la Ditta BELMONDI & VINCENZI nella persona del Sig. Ivanoe Belmonti, assistito dal sig. Pietro MAZZACANI dell'A.P.I.;

e

la F.I.O.M. - C.G.I.L. rappresentata dal Sig. Adolfo GADDA
la F.I.M. - C.I.S.L. rappresentata dal Sig. Renato BERRETTA;

una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Ivo MAINI, Ruggero BERNINI, e Arrigo SEVERE,

si è convenuto quanto segue:

- 1) - a partire dal 1° giugno 1968 ai lavoratori operai ed apprendisti verrà erogata una quota oraria di £ 25 quale indennità vestiario.
- 2) - A partire dal 1° gennaio 1969 il premio di produzione fisso dei dipendenti operai verrà erogato nelle seguenti misure orarie, da pagarsi, sulle ore lavorate nonché su tutti gli istituti contrattuali e di legge:
 - operai specializzati..... £. 65.18;
 - operai qualificati..... £. 50.41
 - altre categorie operaie..... £. 53.00
- 3) - per i lavoratori apprendisti il premio di cui al precedente punto 2) sarà raggugliato al 30% della paga base in vigore al 1° gennaio 1964. Dette quote verranno retribuite sulle ore lavorate nonché su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
- 4) - a stralcio e tacitazione di tutte le altre richieste anche di contenuto non economico per il rinnovo dell'accordo aziendale, la Ditta erogherà in occasione delle festività natalizie 1968, una particolare gratificazione ~~annuale~~ una tantum non ripetibile nelle seguenti misure:
 - operai specializzati..... £. 20.000
 - operai qualificati e molatore..... £. 20.000
 - manovali specializzati e comuni..... £. 16.000
 - apprendisti..... £. 14.000
- 5) - I trattamenti individuali attualmente corrisposti in eccedenza a quanto previsto dal presente accordo vengono denominati: aumenti individuali di merito.

./..

- 6) - Le parti si danno atto che a partire dal 1° Luglio 1968 sono iniziate trattative per il rinnovo del premio di produttività del 1/9/65 secondo i nuovi elementi emersi dalla ristrutturazione aziendale. Si conviene pertanto su di un periodo di sperimentabilità di detto premio sino al 31/12/68.
Il nuovo premio concordato e sperimentato avrà piena applicazione a partire dal 1° gennaio 1969.
- 7) - In considerazione dell'attuale ambiente di lavoro si conviene su di un impegno dell'azienda a fornire lo stabilimento di tutte le attrezzature necessarie a renderlo più igienico sentendo per questo il parere dei lavoratori e dell'Ufficiale sanitario del Comune di Soliera.
- 8) - L'Azienda dà atto che le organizzazioni Sindacali, previa richiesta, potranno effettuare ~~richieste~~ assemblee di carattere sindacale con i lavoratori, all'interno dello stabilimento.
- 9) - Per quanto qui non espressamente contemplato si richiamano le disposizioni contrattuali e le norme concordate nei precedenti accordi aziendali.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Seguono le firme.

Archivio Storico Cisl Emilia Centro
Portale della contrattazione



VERBALE ALLEGATO ALL'ACCORDO STIPULATO IN DATA 12/7/68

CON LA DITTA BELMONDI & VINCENZI

In riferimento al punto 4) dell'accordo 12/7/68, le parti di
danno atto che la DITTA BELMONDI & VINCENZI ha assolto per il
periodo 1/7/68 - 31/12/68 all'impegno afferente la parte va-
riabile del premio di produzione di cui al punto 6) dell'accordo
citato.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Seguono le firme.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it